

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, DI DONATO, POLLICE, BENEDIKTER, PIRO,
COLUCCI, SEPPIA, FIORI, CODRIGNANI, CRESCO, DIGLIO,
ARTIOLI, TEMPESTINI, REGGIANI, ALBERINI, AMODEO, ZOPPI**

Presentata il 16 settembre 1986

Disposizioni concernenti il livello di potenza sonora degli apparecchi domestici

ONOREVOLI COLLEGHI ¹ — In tema di inquinamento, si è tanto parlato di suolo, aria e acqua e molte proposte di legge sono state avanzate per frenare il degrado raggiunto e porvi un qualche rimedio

Ma esiste un'altra forma di inquinamento che, nel nostro Paese, non è stata ancora presa in seria considerazione e che invece, e molto pericolosa per l'integrità e la salute umana l'inquinamento acustico ¹

Il progresso in campo industriale e nei trasporti in particolare, ci hanno condotti ad essere costantemente immersi nel rumore, che a volte raggiunge limiti intollerabili, condanni irreversibili alla persona

La casa sembrerebbe l'ambiente più sicuro, per difenderci dal rumore. Ebbene, una indagine condotta a Milano, nelle classi medie, ha evidenziato che una delle principali fonti di rumore, all'interno delle abitazioni, sono gli apparecchi domestici

Le migliorate condizioni di vita ci hanno portato ad essere attrezzati con grandi e piccoli apparecchi domestici, ognuno dei quali, quando entra in funzione, produce rumore contribuendo per la sua parte ad arrecare danno

Poiché ogni male va curato alla radice, riteniamo che il miglior suggerimento sia, non tanto di difenderci dal

rumore prodotto, quanto quello di produrne di meno.

La nostra proposta è perciò molto semplice: si propone che, su ogni apparecchio, sia chiaramente indicato il livello di potenza sonora, prodotta quando è in funzione.

In tal modo ci sembra si raggiungano almeno tre scopi:

1) proteggere e informare i consumatori, abituandoli a tener conto, nel fare i loro acquisti, anche del rumore che l'apparecchio produce;

2) migliorare la qualità degli apparecchi: saranno più ricercati quelli che, a parità di altre prestazioni, risulteranno meno rumorosi;

3) stimolare i fabbricanti a cercare soluzioni nuove, per contenere il rumore al minimo indispensabile, per i loro

apparecchi, pur mantenendo competitivi i prezzi.

Non si percorre la strada della repressione e dell'apposizione dei limiti da rispettare, ma piuttosto quella dello stimolo a produrre macchine qualitativamente migliori.

A livello internazionale, siamo a conoscenza che, nel 1982, fu presentata al Consiglio delle Comunità europee, da apposita Commissione, una proposta di direttiva in tal senso e nell'avanzare la nostra proposta di legge ne abbiamo tenuto conto ponendoci all'avanguardia in questo campo anticipandola rispetto agli altri Paesi.

La nostra proposta consta di cinque articoli e di un allegato che chiarisce i metodi da seguire per la misurazione del livello di potenza sonora.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto obbligo ai fabbricanti di apparecchi domestici di indicare il livello di potenza sonora in dB ponderato A, misurato in conformità al metodo esposto nell'allegata tabella.

ART. 2.

1. L'indicazione di cui all'articolo 1 deve risultare da etichetta applicata sull'apparecchio. Qualora l'apparecchio sia importato, l'importatore è tenuto ad accertare che esso porti l'indicazione del livello di potenza sonora.

ART. 3.

1. Gli apparecchi di nuova costruzione devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro e non oltre sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli apparecchi già costruiti e non ancora posti in commercio devono essere adeguati alle predette disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La veridicità delle informazioni sul livello di potenza sonora è controllata da appositi organismi, a tale scopo autorizzati dallo Stato.

ART. 5.

1. I fabbricanti e gli importatori di apparecchi domestici che contravvengono a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, ovvero indichino un livello non veritiero, sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Il pretore dispone il sequestro degli apparecchi non conformi alle presenti disposizioni.

ALLEGATO

1) Si intende per « apparecchio domestico » qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto, fabbricato principalmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, ivi comprese le cantine, le autorimesse e gli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calore e frigoriferi, condizionamento d'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali

Si intende per « famiglia » di apparecchi domestici l'insieme di tutti i modelli (o tipi) dei vari apparecchi domestici studiati per svolgere l'identica funzione e alimentati da una medesima fonte di energia

2) In assenza di precise disposizioni circa la misurazione della « potenza sonora » degli apparecchi, i fabbricanti e gli importatori misureranno il valore del livello della potenza sonora dell'apparecchio domestico, espresso in decibel (dB) ponderati A, con riferimento a 1 pW, attenendosi alle seguenti normative

ISO 3743 prima ed 15 dicembre 1976 « Acustica — determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore — metodi della perizia per sale riverberanti speciali »,

ISO/DIS 3744, 2 presentata il 24 febbraio 1977 « Acustica — determinazione dei livelli di potenza sonora — metodi di perizia adattati a condizioni di campo libero su piano riverberante »

3) Le misurazioni devono essere effettuate in regime di pieno funzionamento dell'apparecchio e con le modalità d'uso per cui è finalizzato. La potenza sonora indicata sull'etichetta sarà quella massima riscontrata

Qualora l'apparecchio eserciti diverse funzioni, sarà indicato l'intervallo entro cui varia la potenza sonora

4) Se il fabbricante non possiede l'attrezzatura adatta per effettuare le misurazioni del livello di potenza sonora, come sopra descritto, si rivolgerà ad apposito laboratorio attrezzato, che dovrà rilasciare certificazione circa le modalità adottate e le misurazioni effettuate